

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA
POTENZA NOMINALE 34,5 MW**

**REGIONE PUGLIA
PROVINCIA di BRINDISI
COMUNE di BRINDISI
Località: Santa Teresa, Specchione, Pozzella, Scolpito**

**PROGETTO DEFINITIVO
Id AU 8G4G710**

Tav.:

Titolo:

ID_VIP:3689

PROCEDURA DI VIA ex art. 23 D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Oss.01

**CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE
ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI
LEGAMBIENTE BRINDISI**

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

ID_VIP3689_Doc_Integrativa_Oss_01

Progettazione:

Committente:

STC S.r.l.



Via V. M. STAMPACCHIA, 48 - 73100 Lecce
Tel. +39 0832 1798355
studiocalcarella@gmail.com - fabio.calcarella@gmail.com

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Fabio CALCARELLA



Fabio Calcarella

TOZZIgreen

Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA)
Tel. +39 0544 525311 - Fax +39 0544 525319
pec: tozzi.re@legalmail.it - www.tozziholding.com

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
24 novembre 2017	Prima emissione	STC - Tozzi Green	FC	TOZZI GREEN S.p.a.

PROGETTO IMPIANTO EOLICO “BRINDISI SANTA TERESA” DI TOZZI GREEN S.p.a.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE AD OSSERVAZIONI LEGAMBIENTE BRINDISI

Premessa

Il progetto di Parco Eolico “Brindisi Santa Teresa” promosso dalla società Tozzi Green S.p.a., prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori di grande taglia del tipo Vestas V126-3,45 MW installati su torre tubolare.

Il sito eolico sarà situato nel territorio comunale di Brindisi, a sud-ovest della frazione di Tutturano ad una distanza minima (aerogeneratore n. 10) di oltre 3 km dall’abitato della frazione stessa. Inoltre il Parco Eolico sarà ubicato a 4-5 km a sud della SE Terna denominata Brindisi Sud.

Con istanza del 4 agosto 2017 è stata avviata dalla società proponente la procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 e s.m.i. del D.Lgs. 152/2006. Nell’ambito di detta procedura LEGAMBIENTE BRINDISI ha presentato delle osservazioni al progetto.

Il presente documento contiene le controdeduzione della società proponente a dette osservazioni. Con specifico riferimento a:

- 1) Elaborati progettuali
- 2) Occupazione di suolo vegetale
- 3) Compatibilità dell’intervento con il PPTR
- 4) Partenariato pubblico privato
- 5) Interferenza paesaggistica e di impronta con la frazione di Tutturano

1. Elaborati progettuali

Si osserva che il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) sono stati redatti in stretta conformità a quanto previsto dall’art. 22 del D.lgs. 152/2006 e dall’Allegato VII (contenuti del SIA). La sola lettura del richiamato articolo e del relativo Allegato dà una idea di quanto “vasta” debba essere la documentazione progettuale. Inoltre si fa presente che in conformità a quanto previsto al comma 5, punto c) dello stesso art. 22, “la documentazione è stata elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali”. Allo Studio hanno, infatti, partecipato complessivamente 11 esperti (firmatari), tutti professionisti iscritti ad Albi Professionali, con specifiche competenze nelle materie trattate. E’ evidente che qualche ripetizione e/o refusi ci possano essere stati, ma sono assolutamente da escludere sostanziali contraddizioni, descrizioni parziali dello stato dei luoghi “artatamente” concertate, come affermato in maniera del tutto gratuita ed infondata nel documento di LEGAMBIENTE, in cui peraltro non si dà evidenza specifica di tali illazioni.

La trasparenza e la serietà dell’operato dei professionisti impegnati nella progettazione del parco eolico in esame è desumibile dagli elaborati stessi, quali, ad esempio, la Relazione pedoagronomica, la Relazione relativa alle produzioni agricole di pregio, la Relazione sugli elementi caratteristici del paesaggio agrario.

I citati elaborati contengono infatti evidenza fotografica e cartografica dei rilievi effettuati in situ al fine di costruire un quadro quanto più possibile completo ed esaustivo della situazione reale dei luoghi per consentire un corretto inserimento del progetto nel territorio.

2. Occupazione di suolo vegetale

Occorre innanzitutto precisare che, ai sensi di quanto indicato dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e sue s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", nonché dall'art.15 parte III del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", l'impianto in esame sarà ubicato in zona classificata come agricola dal vigente piano urbanistico.

Il progetto è stato sviluppato studiando accuratamente la disposizione delle opere in modo da minimizzare l'occupazione di suolo vegetale. Il parco eolico infatti si colloca in area fortemente antropizzata, già servita dalla rete elettrica e facilmente raggiungibile dalle infrastrutture viarie. Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sarà utilizzata, per quanto possibile, la viabilità esistente, prevedendo piste ex novo unicamente per l'accesso alle piazzole degli aerogeneratori e per consentire il passaggio dei mezzi che trasportano i componenti di impianto. Tutte le strade e le piazzole saranno realizzate con materiale di origine naturale permeabile proveniente dagli scavi dei plinti degli aerogeneratori e/o da cave di prestito. Le linee MT interne al parco eolico, di connessione tra le turbine e la SSE, saranno realizzate con cavi direttamente interrati sui tracciati delle strade esistenti o su quelle di nuova realizzazione. La sottostazione sarà realizzata in prossimità della Stazione di Rete TERNA AT 380/150kV denominata Brindisi Sud.

L'occupazione territoriale complessiva del Parco Eolico Brindisi Santa Teresa in fase di esercizio è pari a 16.670 mq, ovvero circa 1.670 mq per aerogeneratore. Tale superficie comprende le strade di accesso, le piazzole, l'occupazione del plinto di fondazione. A queste superfici si aggiunge quella occupata dalla sottostazione elettrica necessaria per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (2.940 mq circa).

Per quanto attiene agli aspetti qualitativi dei terreni utilizzati per la realizzazione del parco eolico dalla Relazione Pedoagronomica di progetto, rileviamo quanto segue.

- 1) Le particelle sulle quali è prevista la costruzione delle Torri Eoliche e della Sottostazione elettrica, a seguito di indagine in sito e verifica su documenti cartografici (Carta di uso del suolo della Regione Puglia) sono tutte identificate e classificate come **seminativi semplici non irrigui**; in particolare dai sopralluoghi si è riscontrato che le aree su cui è prevista l'installazione degli aerogeneratori 7 e 9 di progetto attualmente sono aree a seminativo e non più a vigneto (ex vigneti)
- 2) Con riferimento alla Carta di capacità di uso del suolo del PPTR le stesse aree sono ascrivibili alla **Classe I**, ovvero "Suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola, che non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente", e per le aree con problemi di deflusso idrico alla **Classe II** "Suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di scolo";
- 3) In contrada "Cacciarota" e "Pozzella" (Aerogeneratori 1-2-3-4-5-6), la frammentazione degli appezzamenti e le condizioni predisponenti il ristagno idrico nei periodi piovosi limitano l'utilizzazione agronomica dei seminativi (tra cui quelli in cui ricadono gli aerogeneratori in progetto), i quali, attualmente appaiono non coltivati o allo stato di incolto da parecchi anni, sebbene, come affermato, si tratta di suoli comunque potenzialmente adatti all'utilizzazione agronomica.

Inoltre si osserva che:

- 1) La normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (cfr. il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e sue s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili") indica le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici quali aree per l'ubicazione degli impianti da fonti rinnovabili quali quello in esame, come precedentemente illustrato;

- 2) La realizzazione del parco eolico è assolutamente compatibile con l'utilizzo agricolo dei suoli. Le opere previste non costituiscono alcun intralcio all'attività agricola; i conduttori possono infatti continuare a coltivare i propri appezzamenti di terra a meno di limitate aree limitrofe alla torre eolica e le strade di accesso alle stesse, che, nel progetto in esame, presentano una estensione media di 1.670 mq.
- 3) La realizzazione degli aerogeneratori costituisce di fatto una importante integrazione al reddito agricolo, atteso che anche il rendimento economico per metro quadrato di colture agricole pregiate e specializzate (anche in serra), che necessitano peraltro di investimenti finanziari non trascurabili, non può in alcun modo competere con gli indennizzi annuali corrisposti ai proprietari dei fondi da parte delle società che detengono o gestiscono i parchi eolici.
- 4) In fase di redazione del progetto si è evitato accuratamente di utilizzare terreni a vigneto, o seminativi irrigui.
- 5) L'impatto prodotto sui terreni agricoli dalla realizzazione di un parco eolico, anche di grande taglia, è comunque reversibile: come previsto negli elaborati progettuali (R.02 Relazione Tecnica- Piano di dismissione dell'impianto), terminata la vita utile dell'impianto (il cui esercizio viene autorizzato per 20 anni) è possibile, con l'asportazione del materiale (di origine naturale) e con la demolizione della parte superiore del plinto di fondazione degli aerogeneratori ristabilire le condizioni *ex ante* e quindi permettere l'uso agricolo della porzione di terreno interessata dall'impianto eolico;

Da quanto finora illustrato appare chiaro che

- in ottemperanza alla normativa vigente, il parco è stato correttamente localizzato in area agricola, su terreni privi di particolare pregio e, per la maggior parte dei casi (Aerogeneratori 1-2-3-4-5-6), caratterizzati da condizioni predisponenti il ristagno idrico nei periodi piovosi che limitano l'utilizzazione agronomica dei seminativi;
- rimandando agli elaborati opportunamente prodotti (cfr. Relazione pedoagronomica, Relazione relativa alle produzioni agricole di pregio, Relazione sugli elementi caratteristici del paesaggio agrario) non vi è stata alcuna *"sottostima"* del valore intrinseco del territorio agricolo in cui è proposto l'insediamento né alcuna rappresentazione parziale *"artatamente"* presentata nelle relazioni specialistiche di progetto, così come affermato in maniera del tutto gratuita ed infondata a pag. 2 delle Osservazioni al progetto redatte da LEGAMBIENTE BRINDISI. Tutti i dati riportati in progetto e nel caso specifico nella Relazione Pedoagronomica, Relazione relativa alle produzioni agricole di pregio, Relazione sugli elementi caratteristici del paesaggio agrario (firmate da professionista iscritto all'Albo) sono desunti da documenti e cartografie ufficiali e pubbliche e da verifiche dirette sul territorio e pertanto di immediato riscontro.

3. Compatibilità con il PPTR

Al Capo II (Definizioni) art. 6 (Disposizioni normative) delle NTA del PPTR leggiamo testualmente:

1. *Le disposizioni normative del PPTR si articolano in indirizzi, direttive e prescrizioni, oltre che in linee guida per orientare strumenti o interventi di particolare rilievo.*
2. *Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.*

3. Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR da parte dei soggetti attuatori mediante i rispettivi strumenti di pianificazione o di programmazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR, nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti norme, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri piani.

4. Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni oggetto del PPTR, volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono **norme vincolanti**, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

5. In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** sono **raccomandazioni** sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta nell'allegato 4.3.

Quindi le **linee guida** sono **raccomandazioni** sistematiche per orientare gli strumenti di pianificazione e gli interventi ben definiti (tra cui rientrano gli impianti da fonte rinnovabile eolica, fotovoltaica e biomassa), ben diverse pertanto dalle **prescrizioni** che sono **norme vincolanti di tutela** cogenti e prevalenti su ogni altro strumento di pianificazione. A tal proposito il PPTR individua, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) le aree soggette a tutela paesaggistica e gli ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree sottoposte a tutela sono suddivise dal PPTR in:

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, distinti in immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136) ed aree tutelate per legge (ex art. 142);
- Ulteriori beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) del Codice

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici sono tutelati con **norme vincolanti** dal PPTR nel Sistema delle tutele riferito alla:

- Struttura Geomorfologica;
- Struttura Idrogeomorfologica;
- Struttura Antropica e storico culturale

Nel progetto in esame il rispetto di tutte delle norme vincolanti imposto dal Sistema delle Tutele del PPTR è puntualmente analizzato (e verificato) nelle Relazioni R.18 (Relazione Paesaggistica) e R.19 (Relazione componenti tutelate dal PPTR).

D'altra parte al paragrafo b.1.2.3.2 del documento "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti da fonti rinnovabili – Parte I" del PPTR, paragrafo specificatamente dedicato agli impianti eolici di medie e grandi dimensioni sono individuate le **Aree non idonee** all'installazione di questa tipologia di impianti e le **Aree idonee**.

Le Aree **non** idonee sono: *parchi, riserve naturali statali, riserve naturali regionali + 100m, aree protette regionali, zone umide, SIC, ZPS, IBA, Siti Unesco, immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004, beni culturali (ex vincolo 1089) +100m, costa+ 300m, laghi+ 300m, fiumi e torrenti+ 150m, reticolo idrografico di connessione della RER+ 100m, boschi+ 100m, arbustive in evoluzione naturale, zone archeolo-giche+100m, tratturi+ 100m, aree a pericolosità idraulica (insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e delle aree golenali, AP, MP), aree a pericolosità geomorfologica PG2 e*

PG3, area edificabile urbana + buffer di 1 Km , siti censiti dalla Carta dei Beni Culturali + 100m, coni visuali fino a 10 Km, grotte + 100m, lame e gravine, versanti, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari, sorgenti, paesaggi rurali.

Per quanto concerne le **Aree** idonee, testualmente (sempre al paragrafo b1.2.3.2 delle Linee Guida – Parte I):

*“Il PPTR **privilegia (n.d.r. il PPTR privilegia e non prescrive)** la localizzazione in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola, da processi di degrado ambientale da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto sono da considerarsi idonee:*

- Le aree agricole a bassa produttività, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino del terreno agricolo laddove possibile;*
- Le aree produttive pianificate...*
- Le aree prossime a bacini estrattivi se comunque non in contrasto con i valori paesaggistici persistenti.*

Ora se posizionassimo le aree idonee e le aree non idonee su una cartografia della Regione Puglia ci renderemmo subito conto che queste non coprono l’intero territorio regionale. Restano fuori delle ampie aree (in grandissima maggioranza agricole) che possiamo definire **Aree compatibili** o a **Compatibilità limitata** la cui idoneità è subordinata a specifiche verifiche da porre in atto nell’ambito degli iter autorizzativi dei singoli progetti.

Questa classificazione in aree idonee, aree compatibili, aree non idonee è peraltro presente in una cartografia (in allegato) facente parte di una prima stesura del PPTR, acquisibile dal sito www.paesaggiopuglia.it (interamente dedicato al PPTR), comunque non riportata nel PPTR approvato nel febbraio del 2015.

In sintesi le Linee Guida individuano aree idonee e aree non idonee tralasciando la restante parte del territorio regionale che può essere considerata potenzialmente compatibile o non compatibile (a seconda dei casi) all’installazione di impianti eolici di grande taglia.

Si segnala inoltre che anche il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n.24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010” (R.R.24/2010) identifica le aree ed i siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. Il progetto in oggetto non interessa nessuna di queste aree.

L’Amministrazione Comunale di Brindisi, nonostante il relativo PUG non sia ancora approvato, ha redatto un documento tecnico, che consta essenzialmente di 10 cartografie tematiche ed una di sintesi (pubblicate sul sito web del Comune di Brindisi, www.sitcartinfo.it), in cui sono state chiaramente individuate le aree non idonee all’installazione di impianti da fonte rinnovabile ai sensi dell’appena citato R.R. 24/2010. Tra gli elaborati di progetto (R.18 Relazione Paesaggistica) è riportata la posizione degli aerogeneratori sulla cartografia di sintesi che individua le aree non idonee FER e da cui si evince la compatibilità del progetto anche con tale piano urbanistico di dettaglio.

4. Partenariato pubblico - privato

Occorre sottolineare che la proposta progettuale è privata e la Società non è tenuta in alcun modo a prevedere forme di forme di partenariato pubblico – privato.

A tal proposito, si rappresenta, inoltre, quanto segue.

In ottemperanza all'articolo 12, comma 6, del succitato Decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i., *“l'Autorizzazione Unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province”*.

Ai sensi del punto 14.15 del citato Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 *“le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida”*. L' Allegato 2 *“Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative”* del D.M. in esame recita che *“fermo restando (...) che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'Autorizzazione Unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:*

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; (...)

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo “eventuali” (...);

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (...).”

5. Interferenza paesaggistica e di impronta con la frazione di Tutturano

Si ritiene che l'argomento sia stato ampiamente trattato nella R.11 Relazione di Impatto visivo e anche in altri elaborati di progetto. D'altra parte non troviamo nel documento di LEGAMBIENTE Brindisi osservazioni specifiche sull'argomento che possano essere di spunto per ulteriori nostre riflessioni.

Conclusioni

In conclusione si rappresenta che le osservazioni alla V.I.A. presentate da LEGAMBIENTE Brindisi al progetto dell'impianto eolico “Brindisi Santa Teresa”:

- sono generiche e non entrano nel merito del progetto;
- sono frutto di una lettura superficiale della documentazione elaborata;
- non considerano la normativa nazionale vigente in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- si fondano su una lettura parziale ed evidentemente non corretta del PPTR, le cui linee guida hanno carattere di orientamento e non di vincolo;

- trascurano completamente l'esistenza tanto del Regolamento Regionale 24/2010 che del Piano di dettaglio, redatto dal Comune di Brindisi, che individua aree non idonee all'installazione di impianti FER.

Ravenna, 24 novembre 2017

Il tecnico
Ing. Fabio Calcarella



Aree idonee impianti di grandi dimensioni on shore e off-shore

Aree compatibili per impianti di medie dimensioni (area a compatibilità limitata)

Aree sensibili alla localizzazione di impianti di grandi e medie dimensioni

Eolico impianti di grandi e medie dimensioni

Aree compatibili e sensibili

scenario

